

## **MODALITA', TERMINI E CRITERI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE**

### **MODALITA' E TERMINI**

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Delibera di Giunta Regionale n. 32-29522 del 01.03.2000, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., i soggetti pubblici e privati, che intendono realizzare ovvero ampliare, trasformare o trasferire in altra sede strutture sanitarie e/o socio-sanitarie [anziani non autosufficienti, disabili, minori/adulti psichiatrici] devono acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale in cui si intende realizzare la struttura stessa, nonché la conseguente autorizzazione alla realizzazione.

Al fine di garantire omogeneità di comportamenti nell'applicazione della suddetta Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) vengono forniti i seguenti indirizzi applicativi, individuando il ruolo del Comune, della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali, nelle diverse fasi del procedimento.

Sono soggette alla verifica di compatibilità ed all'autorizzazione alla realizzazione le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie di nuova realizzazione, nonché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 ter e dell'art. 3 del DPR 14.01.1997, le seguenti fattispecie:

- gli ampliamenti di strutture già esistenti ed autorizzate al funzionamento che prevedano l'aumento del numero di posti letto;
- la trasformazione di strutture già esistenti che prevedano la modifica della tipologia di posti letto [esempio da autosufficienti a non autosufficienti] rispetto a quelli già autorizzati o il cambio d'uso degli edifici con o senza interventi edilizi;
- il trasferimento in altra sede e/o in altra Azienda Sanitaria Locale di strutture già autorizzate.

I soggetti pubblici e privati che intendono realizzare ovvero ampliare, trasformare o trasferire in altra sede e/o in altra Azienda Sanitaria Locale strutture sanitarie e/o socio-sanitarie devono inoltrare al Comune in cui si intende realizzare la struttura stessa, istanza di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, nonché di autorizzazione alla realizzazione, corredandola della documentazione prevista per legge.

Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, dopo aver esperito le verifiche preliminari di propria competenza, richiede, prima di procedere al rilascio della autorizzazione edilizia, alla Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno risultante dagli atti regionali di programmazione. La richiesta deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, compresa la relazione del richiedente nella quale sono descritte le caratteristiche sanitarie o socio-sanitarie, le finalità (nuova costruzione, adattamento di strutture esistenti, diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento), i risultati attesi ed i tempi di realizzazione della struttura.

Il Comune, ai sensi dell'art. 8 ter comma 3, non può rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione senza aver acquisito l'esito positivo della verifica di compatibilità regionale.

La Regione richiede il parere obbligatorio e non vincolante all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, che deve rilasciarlo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta regionale, e procede alla verifica di compatibilità, nei termini procedurali stabiliti nel presente provvedimento, tenendo conto delle strutture pubbliche e private già operanti sul territorio piemontese, nonché dei pareri già rilasciati ai sensi dell'art. 8 ter D.Lgs n. 502/92 e s.m.i..

Ai sensi della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, qualora l'ASL non esprima il parere richiesto entro il termine succitato, il responsabile del procedimento adotterà l'atto prescindendo dal parere suddetto.

L'atto regionale è trasmesso al Comune richiedente, all'Azienda Sanitaria Locale ed al soggetto richiedente.

L'istanza di verifica di compatibilità e/o di autorizzazione alla realizzazione è collegata alle seguenti fattispecie:

- Permesso di Costruire
- Denuncia di Inizio Attività
- nessuna autorizzazione edilizia

Nei casi in cui l'intervento è subordinato al **Permesso di Costruire**, il Comune rilascia, contestualmente al Permesso 'Autorizzazione alla realizzazione della struttura, previa acquisizione della verifica di compatibilità del progetto rilasciata dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale; in caso di verifica di compatibilità negativa, il Comune rilascia provvedimento di diniego del Permesso di Costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

La validità temporale della verifica di compatibilità è quella definita dal Permesso stesso.

Nei casi in cui l'intervento è subordinato alla **Denuncia di Inizio Attività (DIA)**, il soggetto richiedente deve:

- presentare istanza di Autorizzazione alla realizzazione direttamente alla Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, utilizzando il modello C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- allegare l'Autorizzazione alla realizzazione ai documenti per la DIA da presentare al Comune; in caso di verifica di compatibilità negativa, il Comune notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.
- comunicare alla Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, la data di presentazione della DIA in Comune.

La verifica di compatibilità del progetto ha validità di 6 mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale la data di presentazione della DIA in Comune.

Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, ai fini della DIA deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, sono già in possesso di un parere di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs n. 502/1992 s.m.i., senza ancora avere iniziato un procedimento edilizio (Permesso di costruire, DIA), possono avviare tale procedimento presso il Comune territorialmente competente entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP), pena la decadenza del parere stesso, comunicando contestualmente alla Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale la data di presentazione al Comune del Permesso di costruire o della DIA e allegando copia di tale richiesta.

Altresì, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, sono già in possesso di un parere di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs n. 502/1992 s.m.i., e hanno già presentato richiesta di Permesso di costruire o DIA presso il Comune territorialmente competente devono entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP), comunicare alla Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale la data di presentazione al Comune del Permesso di costruire o della DIA, allegando copia di tale richiesta.

Infine, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, sono già in possesso di un parere di verifica di compatibilità presentato dal Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs n. 502/1992 s.m.i., devono comunicare alla Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP), lo stato di avanzamento dei lavori.

Nei casi di adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, per i quali non siano previsti interventi edilizi o gli stessi siano tali da non richiedere **nessuna autorizzazione edilizia**, il soggetto richiedente presenta istanza di Autorizzazione alla realizzazione direttamente alla Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, utilizzando il modello C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e allegando gli elaborati progettuali inerenti l'intervento per la verifica dei requisiti strutturali.

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte - Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, sono già in possesso di un parere di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, D. Lgs n. 502/1992 s.m.i., relativi ai casi di cui sopra tali da non richiedere nessuna autorizzazione edilizia, devono comunicare alla Direzione Sanità – Settore Assistenza Sanitaria Territoriale, entro e non oltre 90 giorni la data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte (BURP), gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla diversa utilizzazione richiesta, pena la decadenza del parere stesso.

La verifica di compatibilità deve essere acquisita anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente pubblico [Comune, ASL, Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali etc.], che deve utilizzare i modelli di cui agli Allegati B o C, a seconda delle suddette fattispecie.

La verifica di compatibilità non deve essere acquisita, in quanto trattasi di posti letto già considerati nella programmazione regionale, nei seguenti casi:

- Trasformazione di nuclei, senza aumento di posti letto, da strutture destinate alla medesima tipologia di utenza, come disciplinate dalla vigente normativa regionale (es. da RAF a RSA per anziani oppure da RSA a RAF per disabili);
- adeguamento, senza aumento di posti letto, dal regime transitorio al regime definitivo RAF/RSA.

L'Autorizzazione alla realizzazione deve, in particolare, indicare:

1. dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso in cui sia persona fisica
2. sede e ragione sociale nel caso in cui sia una società
3. sede e denominazione nel caso in cui sia soggetto pubblico
4. ubicazione della struttura
5. tipologia della struttura che viene autorizzata
6. tempi di costruzione e attivazione della struttura
7. estremi del provvedimento regionale di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter D.lgs 502/92 e s.m.i. (non richiesti in caso di Autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione)
8. eventuali estremi del provvedimento autorizzativo edilizio.

La verifica di compatibilità è, altresì, condizione necessaria al fine dell'autorizzazione al funzionamento nonché all'avvio del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura (DGR 25-12129 del 14.09.2009).

Copia dell'Autorizzazione alla realizzazione ed eventuale rilascio di proroga del Permesso di Costruire nonché il certificato di fine lavori, anche per i lavori inerenti la DIA, devono essere trasmessi, a cura del Comune, alla Regione Piemonte – Direzione Sanità– Settore Assistenza Sanitaria Territoriale .

### **CRITERI PER IL RILASCIO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA'**

La verifica di compatibilità è rilasciata sulla base della percentuale di ogni Azienda Sanitaria Locale di cui alle Tabelle allegate al presente provvedimento, che sono aggiornate ogni tre mesi per l'area anziani e annualmente per l'area disabili, recepite con determinazione dirigenziale e pubblicate integralmente sul BUR.

Il responsabile del procedimento esamina le domande ai fini del rilascio della verifica sulla base dei seguenti criteri:

1. ordine cronologico di protocollo di arrivo della domanda nell'ambito della stessa ASL;
2. parere rilasciato in base alle Tabelle 1, 2 e 2 bis, vigenti al momento dell'arrivo della domanda;
3. nel caso in cui l'ASL non abbia espresso il parere di competenza, l'esame avverrà sulla base della percentuale del Distretto di riferimento dell'ASL suddetta.